

ACCORDO

Tra

Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)
Associazione Italiana Editori (A.I.E.)
Sindacato Nazionale Scrittori (S.N.S.)
Sindacato Libero Scrittori Italiani (S.L.S.I.)
Unione Nazionale Scrittori e Artisti (U.I.L.-U.N.S.A.)
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.)

Visto l'art. 2 della Legge 18 agosto 2000 n. 248 "Nuove norme di tutela del diritto d'autore", pubblicata in G.U. Serie Generale n. 206 del 4 settembre 2000 ed in attuazione del comma 5 dell'art. 68 della Legge n. 633/41 così come introdotto dal medesimo art. 2 della Legge 248/2000,

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'accordo ha per oggetto le riproduzioni delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe esistenti nelle biblioteche scolastiche aperte al pubblico ed effettuate all'interno delle stesse, fatte per uso personale entro il limite del 15%.

Art. 2

Il compenso è determinato per fasce correlate al numero delle fotocopie effettuate nell'anno secondo la tabella allegata che fa parte integrante dell'Accordo.

Art.3

Non è dovuto alcun compenso nel caso in cui l'attività di fotocopia sia occasionale. Si considera occasionale l'attività svolta all'interno della biblioteca da un'unica macchina fotocopiatrice normalmente dedicata all'attività di fotocopie di servizio della biblioteca. E' esclusa, comunque, l'occasionalità nel caso in cui vengano effettuate più di 10 fotocopie per giorno d'apertura, calcolate come media su un arco di tempo articolato in semestri.

Art.4

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca fornisce alla SIAE l'elenco delle biblioteche scolastiche aperte al pubblico esistenti all'entrata in vigore del presente Accordo ed i successivi aggiornamenti.

Art. 5

Ai fini della corresponsione del compenso, ciascun istituto comunica agli uffici della S.I.A.E. territorialmente competenti i dati identificativi con l'indicazione della fascia di appartenenza di cui all'art. 2).

Art.6

Il pagamento del compenso viene effettuato da ciascun istituto entro il mese di giugno di ciascun anno, riferito all'esercizio finanziario precedente.

Art.7

Contestualmente alla effettuazione del pagamento, gli istituti scolastici forniscono alla SIAE una dichiarazione in ordine alla identificazione delle opere riprodotte. E' facoltà della S.I.A.E. effettuare rilevazioni a campione per tipologie di opere editoriali riprodotte, secondo modalità da concordare, caso per caso, con i singoli istituti.

Art.8

In ordine al rispetto del limite quantitativo di riproducibilità per uso personale del singolo volume o fascicolo di periodico, i singoli istituti si impegnano a rendere costantemente edotti gli utilizzatori delle riproduzioni per uso personale circa gli obblighi di legge, ad effettuare controlli anche periodici a campione volti ad impedire il superamento dei limiti, a collaborare con i funzionari della S.I.A.E. a ciò espressamente e documentalmente delegati per l'effettuazione dei controlli previsti dalla legge.

Art.9

Il presente Accordo, anche in considerazione del programma di promozione e sviluppo delle biblioteche scolastiche di cui alle CC.MM n. 228/1999 e 229/2000, ha carattere sperimentale e validità fino al 30 giugno 2005.

Nel corso di tale periodo, le parti si impegnano ad effettuare un monitoraggio dell'attività di fotocopiatura e della evoluzione del programma di sviluppo delle biblioteche scolastiche.

Data, 1 febbraio 2005

Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)

Associazione Italiana Editori (A.I.E.)

Dott. Angelo Della Valle

Prof. Federico Motta

Sindacato Nazionale Scrittori (S.N.S.)

Sindacato Libero Scrittori Italiani (S. L. S. I.)

Dott. Alessandro Occhipinti

Dott. Luigi Tallarico – Prof. Francesco Mercadante

Unione Nazionale Scrittori e Artisti (U.I.L.-U.N. S.A.)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca (M.I. U. R.)

Dott. Maurizio Nicolìa

Il Direttore Generale per la Comunicazione

Dott. Luigi Catalano

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE APERTE AL PUBBLICO

Fasce Fotocopie

Compensi

| Da | a | Euro |
|---------------------|---------------|----------------|
| 0 | 5.000 | 53,00 * |
| 5.001 | 10.000 | 79,00 |
| 10.001 | 20.000 | 159,00 |
| 20.001 | 40.000 | 265,00 |
| Oltre 40.000 | | 319,00 |

(*) Con esclusione delle Biblioteche con attività di riproduzione occasionale di cui all'art.3